



COMUNE DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

All. Sub. 1

Delib. di C.C. nr. 99 del 21.11.12

Premessa

L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato e di enti e organismi senza scopo di lucro che con la loro attività arricchiscono l'offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio.

E' patrimonio culturale della tradizione popolare di Caivano l'organizzazione di manifestazioni di spettacolo caratterizzate anche da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande.

Queste manifestazioni, molto spesso a carattere ricorrente, costituiscono per la comunità un importante veicolo per la promozione delle peculiarità socio-culturali, nonché un richiamo a flussi turistici sempre più interessati alla riscoperta delle tradizioni locali e di promozione.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

TITOLO I CRITERI GENERALI

ARTICOLO 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha le seguenti finalità:

a. Promuovere il valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, religioso, politico e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

b. Promuovere le iniziative collaterali effettuate dalle associazioni quali attività commerciali marginali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Vengono disciplinate altresì le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per svolgere intrattenimenti e spettacoli di vario genere, congiunti o meno all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente costituita dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché dalla L. n. 383/2000 e le ulteriori norme ricorrenti secondo la tipologia di manifestazione.

2. Sono consentite manifestazioni pubbliche organizzate da:

a. Associazioni sportive e del tempo libero;

b. Le associazioni culturali e di volontariato;

c. Comitati per la promozione turistica del territorio;

d. Comitati parrocchiali;

e. Enti e società di promozione sportiva;

f. Associazioni di volontariato con finalità culturali, sportive, politiche e religiose.

3. Tutti i soggetti devono utilizzare nell'espletamento della manifestazione esclusivamente personale volontario, salva la necessità, adeguatamente dimostrata, di utilizzare personale specializzato per attività di natura tecnica-professionale non altrimenti esperibili e comunque limitate rispetto al complesso della manifestazione, sotto il rispetto della normativa vigente in tema di prestazione professionale di lavoro.

4. Le manifestazioni pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, ai fini dell'applicazione del presente regolamento vengono divise nelle seguenti tipologie:

a. Sagre, intese come manifestazioni che abbiano come propria finalità la somministrazione di alimenti e bevande e tesa a qualificare un determinato prodotto gastronomico tipico, o comunque con attività di somministrazione facente capo o connessa all'organizzatore;

b. Feste ed altre manifestazioni, organizzate prevalentemente per finalità culturali, politiche, religiose, sportive, di volontariato, folcloristiche e di promozione in genere.

Restano fuori dalla presente regolamentazione le attività dello spettacolo viaggiante e quelle di giocolieri, burattinai ecc. che si svolgono mediante utilizzo di suolo pubblico o aperto al pubblico, purché non siano connesse allo svolgimento di manifestazioni oggetto del regolamento.

Restano altresì escluse dalla regolamentazione le manifestazioni promosse direttamente dalla Pubblica Amministrazione

5. Le funzioni relative all'attuazione del presente Regolamento sono di competenza dei Settori Comunali interessati secondo la tipologia di manifestazione che operano in collaborazione con gli altri Settori per gli aspetti ricorrenti.

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE DELLE SAGRE

ARTICOLO 3 — TIPOLOGIE DELLE SAGRE CONSENTITE SU AREA PUBBLICA

1. Per sagre si intendono, ai sensi dell'art. 2 comma 5 lett. a), le feste di piazza e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate da trattenimento e svago congiunte a somministrazione di alimenti e bevande tipiche, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folcloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

Vengono considerate Sagre e , pertanto, assoggettate alle relative prescrizioni regolamentari, le manifestazioni come sopra indicate di durata superiore a giorni uno. Le manifestazioni congiunte ad attività di somministrazione di alimenti e bevande non considerate sagre devono comunque svolgersi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. L'occupazione di area pubblica finalizzata allo svolgimento di una sagra, e la sagra stessa, è consentita ad associazioni, enti, comitati, ecc., senza scopo di lucro, come da previsione dell'art. 2 comma 3, regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata da notaio e/o registrata.

Non è consentito ai singoli privati ed a esercenti di attività di tipo economiche ed imprenditoriali l'effettuazione di sagre.

3. Nell'organizzazione delle sagre, oltre alle disposizioni del presente regolamento, debbono in ogni caso essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.

ARTICOLO 4 — CARATTERISTICHE DELLE SAGRE E PERIODI CONSENTITI

1. Affinché possa essere autorizzato lo svolgimento della sagra, e consentire contemporaneamente l'occupazione del suolo pubblico, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
 - la sagra deve avere come motivo trainante dell'evento la promozione di un prodotto e/o piatto tipico locale o campano che negli anni deve rimanere fisso;
 - i promotori della sagra devono effettuare una auto-limitazione della somministrazione dei cibi, relativamente al numero massimo di tipologie di portate da preparare e delle bevande, e con particolare riguardo va limitato l'uso di bevande alcoliche analogamente a quanto previsto per i pubblici esercizi, sottoposta al vaglio dell'Amministrazione Comunale;
 - la sagra deve avere una durata massima di tre giorni, eventualmente prorogabile fino a cinque giorni dall'Amministrazione Comunale, previa presentazione da parte degli organizzatori di idonea e documentata giustificazione delle esigenze di **maggiore durata**;
 - non sono ripetibili sagre del medesimo tenore nel corso del periodo fra il 01 giugno ed il 15 settembre.
2. Nel periodo compreso fra il 01 giugno ed il 15 settembre e la settimana precedente e successiva alla Pasqua non si rilasciano nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle sagre ed a quelle ricorrenti, inserite nel calendario, non è consentito modificare il periodo di svolgimento e la loro durata, salvo casi eccezionali e di forza maggiore da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Entro la fine dell'anno solare di svolgimento della sagra, il comitato, ente o associazione organizzatori debbono presentare al comune i bilanci e dimostrare la destinazione dei proventi della sagra effettuata, in difetto decadranno dal diritto di effettuare sagre nell'anno successivo.
4. Quale ulteriore sanzione, della mancata presentazione del bilancio e la giustificazione della destinazione dei proventi, per altri due anni successivi, qualora gli organizzatori richiedano l'effettuazione di sagre, dovranno corrispondere al comune tutti gli oneri previsti per le stesse maggiorati del 100% (cento per cento) dell'importo stabilito, e non potranno accedere ai benefici, sotto l'aspetto degli oneri economici, previsti con la concessione della promozione/patrocinio del Comune.
5. Non sono consentite sagre concomitanti tra loro nell'ambito del territorio comunale o con altre manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune o tradizionalmente ricorrenti quali festività patronali e/o simili.
6. Le sagre promosse e/o patrocinate dal Comune di Caivano, in considerazione della valenza socio-economica e culturale riconosciuta con la concessione del patrocinio, non sono sottoposte agli oneri economici, eccezion fatta per la prestazione di cauzione per i danni, dell'obbligo di assicurazione R.C.T., e degli oneri TARSU previste dal presente regolamento a carico degli organizzatori.
7. In caso di avverse condizioni meteorologiche è consentito un recupero dei giorni non utilizzati tra quelli autorizzati entro i successivi cinque giorni.

ARTICOLO 5 — ORARI DELLE SAGRE

1. L'orario di svolgimento delle sagre è determinato come segue:
 - orario estivo (dal 01 giugno al 15 settembre) - inizio ore 18.00 - termine ore 01.00
 - orario invernale: (dal 16 settembre al 31 maggio successivo) l'orario richiesto deve essere espressamente dichiarato nella richiesta e sarà soggetto a valutazione dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia della sagra e sue modalità.
2. Resta comunque invariato il limite massimo di orario delle ore 01.00, per qualsiasi periodo di svolgimento della sagra.
L'interruzione della sagra dovrà effettuarsi mediante chiusura al pubblico degli stand gastronomici.

L'interruzione delle attività di trattenimento in corso (musica, spettacoli vari, ecc.) deve comunque avvenire alle ore 24.00.

3. L'eventuale violazione dell'orario limite comporterà l'applicazione, con le procedure di cui alla L. 689/91, della sanzione amministrativa da €100 ad €500, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni applicabili nella fattispecie.

ARTICOLO 6 — CALENDARIO DELLE SAGRE

1. L'amministrazione Comunale stila annualmente un calendario delle sagre, mediante inserimento nel calendario-programma delle manifestazioni, con particolare riguardo a quelle che si effettuano nel periodo dal 01 giugno al 15 settembre, al fine di armonizzarne e disciplinarne lo svolgimento e per darne opportuna pubblicità e conoscenza al pubblico.

2. Le associazioni, enti, comitati, di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento che intendono effettuare sagre, entro il 31 dicembre di ciascun anno presentano la domanda di ammissione al calendario per l'anno successivo.

3. Le Associazioni, enti, comitati, ecc., richiedenti l'effettuazione di sagre ne presentano il programma di massima, specialmente se intendono organizzarvi un pubblico spettacolo, unitamente alla domanda di inserimento nel calendario.

Il programma dettagliato deve essere comunque presentato almeno trenta giorni prima dell'inizio della sagra sotto pena dell'inammissibilità di eventuali variazioni aggiuntive rispetto al programma di massima.

4. Le istanze presentate oltre i termini suddetti non sono ammissibili al calendario, e di conseguenza le sagre richieste non potranno svolgersi nel periodo 01 giugno-15 settembre e ad esse si applicheranno le previsioni regolamentari per le sagre non inserite nel calendario.

5. In deroga al comma precedente, e solo per le sagre organizzate al di fuori del periodo fra il 01 giugno ed il 15 settembre con inequivocabile carattere occasionale e non ricorrenti, è sufficiente presentare la domanda almeno 30 giorni prima dell'inizio della sagra.

6. Le sagre e la relativa durata sono approvati ed inseriti nel calendario-programma delle manifestazioni, annualmente, dalla Giunta Comunale entro il 1° marzo di ciascun anno solare.

ARTICOLO 7 — ONERI A CARICO DELLE SAGRE

1. L'organizzazione della sagra è interamente ed esclusivamente a carico delle associazioni promotrici.

2. Per le sagre che si svolgono su aree pubbliche è richiesto agli organizzatori un deposito cauzionale o una fideiussione bancaria o una forma assicurativa a favore dell'ente comunale che copra gli eventuali danni nei confronti dei beni comunali o per coprire i costi derivanti da eventuali inadempienze il cui importo forfetario viene stabilito in sede di approvazione del calendario-programma dall'Amministrazione Comunale e da applicarsi indistintamente ad ogni sagra.

3. Per lo svolgimento delle sagre su aree pubbliche dovrà effettuarsi il pagamento della TOSAP per un importo forfetario così distinto: € 200,00 per il 1° giorno ed € 100,00 per ogni giorno successivo.

4. La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico degli organizzatori. Il Comune può, su accordo fra le parti, farsi carico della pulizia previo versamento dei costi quantificati, come da previsione del successivo Art. 24 commi 3 e 4.

E' comunque dovuto il pagamento della TARSU, il cui importo, viene stabilito, in modo forfettario, in €80,00 per ogni giorno di sagra, e da applicarsi indistintamente ad ogni sagra in rapporto alla durata; tale importo può essere ridotto ad €30,00 per ogni giorno di sagra qualora l'organizzazione ricorra all'uso di prodotti, per l'effettuazione della somministrazione degli alimenti e bevande (posate, vassoi, piatti, ecc.), in materiale biodegradabile (Mater-Bi), nel rispetto del principio della eco- compatibilità di cui all'Art. 1 comma 1 lett. C).

5. Resta a carico dell'organizzazione il reperimento di idonei contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti, assimilabili a quelli domestici, che saranno smaltiti dall'Amministrazione, ad eccezione dei rifiuti speciali prodotti nel corso della manifestazione (imballaggi, residui di lavorazioni, ecc) per lo smaltimento dei quali dovrà provvedere l'organizzazione secondo le modalità di legge.

6. E' altresì a carico degli organizzatori l'installazione o il reperimento, a loro cura e spese, di bagni ad uso pubblico in numero sufficiente rispetto all'affluenza prevista, e che dovranno essere rimossi al termine della sagra ossia entro il giorno successivo al termine della sagra.

7. Al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata, la prima mattina della sagra personale dell'ente comunale fa un sopralluogo congiunto con personale dell'organizzazione al fine di verificare lo stato dei luoghi. Il sopralluogo è ripetuto la mattina immediatamente successiva all'ultima serata di sagra al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata e che non vi siano danni alle strutture e beni comunali.

8. Nel caso in cui sia constatata la carenza di pulizia o piccoli danni immediatamente quantificabili, la cifra corrispondente viene automaticamente trattenuta dal deposito cauzionale a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale, che accerterà le inadempienze, previa quantificazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

9. E' sempre necessaria la stipula di una idonea polizza RCT con massimale di almeno €500.000 (cinquecentomila) per i danni causati alle strutture comunali ed a terzi presenti alla sagra. Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell'inizio della sagra.

10. Le spese e l'approvvigionamento di energia elettrica, gas, acqua e quanto altro necessario sono a carico dell'organizzazione.

Le letture e le fatturazioni dovranno essere effettuate direttamente dalle Società che gestiscono i relativi servizi all'organizzazione della sagra.

Su richiesta dell'organizzazione, da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'inizio della sagra, il Comune rilascia nulla osta all'allacciamento ai servizi, previa verifica del regolare pagamento degli oneri previsti a favore dell'ente.

E' vietato l'utilizzo e/o l'allacciamento, per lo svolgimento delle sagre, ad impianti tecnologici in titolarità all'ente.

ARTICOLO 8 — OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre è subordinata al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria, da parte dei promotori ed all'accertamento dei requisiti igienico-sanitari ed amministrativi prescritti per la somministrazione dalla normativa vigente.

Tale accertamento verrà effettuato dalle competenti Autorità Sanitarie per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari e dal Comune per gli aspetti amministrativi.

2. Le sagre devono essere inoltre autorizzate a norma degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. per le attività di trattenimento e svago che vi si esercitano.

TITOLO III *REGOLAMENTAZIONE DELLE FESTE*

ARTICOLO 9 — TIPOLOGIE DELLE FESTE ED ALTRE MANIFESTAZIONI

1. Per feste si intendono, ai sensi dell'art. 2 comma 5 lett. b), le feste di piazza, i trattenimenti danzanti, spettacoli di arte varia, mostre, esibizioni sportive, sfilate in maschere e/o di carri allegorici, pesche di beneficenza, proiezioni e le altre manifestazioni di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, regolarmente autorizzate, connotate principalmente da trattenimento e svago, con esclusione della somministrazione di alimenti e bevande, comunque si configurino o siano denominate, purché riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere, ovvero politiche, religiose, di volontariato o di sport.

2. L'occupazione di area pubblica finalizzata allo svolgimento di una festa o manifestazione, e la manifestazione stessa, è consentita ad associazioni, enti, comitati, ecc., senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata da notaio e/o registrata, come da previsione dell'art. 2 comma 3.

Non è consentito ai singoli privati ed a esercenti di attività di tipo economiche ed imprenditoriali l'effettuazione di feste e manifestazioni.

3. In deroga al comma precedente, e con le modalità del successivo art. 15 comma 3, possono organizzarsi feste o manifestazioni da parte di esercenti attività economiche ed imprenditoriali della durata massima di un giorno, purché attinenti alle loro attività e per particolari occasioni adeguatamente documentate e conformi alle norme di settore, ed in particolare per:

- Inaugurazioni e/o aperture di nuovi reparti;
- Vendite promozionali, lanci di nuovi produzioni, ecc..

Per tali tipi di manifestazioni sono concessi, ad ogni singolo esercente, massimo sette giorni in un anno; le feste o manifestazioni dovranno essere distanziate tra loro almeno trenta giorni e dovranno essere svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e, se attinenti attività con alimenti, le norme igienico-sanitarie.

4. Nell'organizzazione delle feste o manifestazioni, oltre alle disposizioni del presente regolamento, debbono in ogni caso essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.

ARTICOLO 10 — ORARI DELLE MANIFESTAZIONI

1. L'orario di svolgimento delle manifestazioni è determinato come segue:

- orario estivo (dal 01 giugno al 15 settembre) -
- orario invernale: (dal 16 settembre al 31 maggio successivo) l'orario richiesto deve essere espressamente dichiarato nella richiesta e sarà soggetto a valutazione dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia della manifestazione e sue modalità.

2. Resta comunque invariato il limite massimo di orario delle ore 01.00, per qualsiasi periodo di svolgimento della manifestazione.

L'interruzione delle attività di trattenimento previste nella manifestazione comportanti emissioni sonore deve comunque avvenire alle ore 24.00.

3. L'eventuale violazione dell'orario limite comporterà l'applicazione, con le procedure di cui alla L. 689/91, della sanzione amministrativa da €100 ad €500, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni applicabili nella fattispecie.

ARTICOLO 11 — CRITERI DI PRIORITA' PER LE MANIFESTAZIONI

1. Al fine dell'inserimento nel calendario-programma delle manifestazioni le domande di

effettuazione di manifestazioni verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e verranno accolte con priorità le domande relative a manifestazioni religiose ricorrenti ed, a seguire, alle manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni e che abbiano valore riconosciuto di promozione e conoscenza delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose e folkloristiche.

2. In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di manifestazioni che interessano lo stesso periodo e vantano pari numero di precedenti edizioni, verrà accordata la preferenza al soggetto promotore che avrà presentato la domanda in data antecedente, ferma restando la possibilità per gli altri di modificare il periodo di svolgimento, evitando, la concomitanza con ulteriori manifestazioni.

ARTICOLO 12 — ONERI A CARICO DELLE MANIFESTAZIONI

1. L'organizzazione delle manifestazioni è interamente ed esclusivamente a carico degli organizzatori.

2. Per le manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche comportanti installazioni di materiali o attrezzature, è richiesto agli organizzatori un deposito cauzionale o una fidejussione bancaria o una forma assicurativa a favore dell'ente comunale che copra gli eventuali danni nei confronti dei beni comunali ed il cui importo forfetario viene stabilito annualmente, in sede di approvazione del calendario, dall'Amministrazione e da applicarsi indistintamente ad ogni manifestazione.

3. In caso di particolari allestimenti può essere richiesta agli organizzatori la stipula di una idonea polizza per RCT, con massimale di almeno €250.000,00 (duecentocinquantamila), per i danni causati alle strutture comunali ed a terzi presenti alla festa o manifestazione da presentarsi al Comune.

4. La pulizia dell'area della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori.

Il Comune può, su accordo fra le parti, farsi carico della pulizia previo versamento dei costi quantificati come da previsione del successivo Art. 24 commi 3 e 4.

E' altresì a carico degli organizzatori l'installazione od il reperimento, a loro cura e spese, di bagni ad uso pubblico in numero sufficiente rispetto all'affluenza prevista, e che dovranno essere rimossi al termine della manifestazione ossia entro il giorno successivo al termine della stessa.

E' comunque dovuto il pagamento della TARSU, il cui importo, viene stabilito, in modo forfetario, in €30,00 per ogni giorno di manifestazione, e da applicarsi in rapporto alla durata.

5. Al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata, la prima mattina della manifestazione personale dell'ente comunale fa un sopralluogo congiunto con personale dell'organizzazione al fine di verificare lo stato dei luoghi. Il sopralluogo è ripetuto la mattina immediatamente successiva all'ultima serata di manifestazione al fine di verificare se la pulizia sia stata correttamente effettuata e che non vi siano danni alle strutture e beni comunali.

6. Nel caso in cui sia constatata la carenza di pulizia o piccoli danni immediatamente quantificabili, la cifra corrispondente viene automaticamente trattenuta dal deposito cauzionale, se richiesto e prestato ai sensi del precedente comma 2, a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale, che accerterà le inadempienze, previa quantificazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nei casi in cui tale deposito cauzionale non sia previsto, gli organizzatori sono tenuti al pagamento di quanto quantificato a semplice richiesta dell'ente, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni ricorrenti.

7. Le spese e l'approvvigionamento di energia elettrica, acqua e quanto altro necessario sono a carico dell'organizzazione.

Le letture e le fatturazioni dovranno essere effettuate direttamente dalle Società che gestiscono i relativi servizi all'organizzazione della manifestazione.

Su richiesta dell'organizzazione, da effettuarsi almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione, il Comune rilascia nulla osta all'allacciamento ai servizi, previa verifica del regolare pagamento degli oneri previsti a favore dell'ente.

E' vietato l'utilizzo e/o l'allacciamento, per lo svolgimento delle sagre, ad impianti tecnologici in titolarità all'ente, salvo che per le feste o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune.

ARTICOLO 13 — DISPONIBILITA' DELLE AREE

1. Le aree pubbliche autorizzate per le manifestazioni saranno poste nella disponibilità degli organizzatori, al fine di procedere alle operazioni di montaggio delle eventuali strutture ed attrezzature necessarie, non prima di due giorni antecedenti alla data fissata per l'inizio della manifestazione e dovranno essere rese sgombre da ogni cosa utilizzata per la manifestazione entro due giorni successivi alla data di termine della stessa.
2. Eventuali necessità di utilizzo anticipato e/o di sgombero posticipato delle aree dovranno essere evidenziate e motivate.
quindici giorni dopo la data della fine della manifestazione.
3. In tale evenienza dovrà effettuarsi il pagamento della TOSAP nella misura del 30% di quella stabilita per la manifestazione per ogni giorno di occupazione in più richiesto per l'installazione o lo smontaggio delle attrezzature.

L'eventuale ulteriore superamento dei limiti accordati, non dovuto a cause di forza maggiore dimostrabile, comporterà la rimozione da parte dell'ente comunale, con addebito delle spese in danno degli organizzatori, di quanto rinvenuto sull'area pubblica utilizzata, oltre all'incameramento, a solo titolo di sanzione non imputabile quale ristoro delle spese sostenute dall'ente per la rimozione, dell'intera cauzione prestata ai sensi dell'art. 9 comma 2, fatte salve le eventuali ulteriori azioni sanzionatorie applicabili previste da norme speciali.

L'Amministrazione in casi di particolare gravità potrà pronunciarsi per la decadenza, a carico degli organizzatori, del diritto di effettuare manifestazioni nell'anno successivo o per più anni, fino al massimo di tre.

4. In caso di scelta di aree private dovrà sottoporsi al vaglio del Comune l'idoneità di tali aree, anche se solo parzialmente utilizzate per la manifestazione, in tale caso dovrà presentarsi atto di approvazione, nelle forme di legge, da parte del titolare dei diritti di proprietà delle stesse.

ARTICOLO 14 — OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le manifestazioni devono essere autorizzate a norma degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. per le attività di trattenimento e svago che vi si esercitano.
2. Devono inoltre, in caso di occupazione di suolo pubblico, essere autorizzate all'utilizzo di tale suolo e dovrà effettuarsi il pagamento della TOSAP per un importo forfettario così distinto: €100,00 per il 1° giorno ed €50,00 per ogni giorno successivo.

ARTICOLO 15 — DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

1. In applicazione dell'art. 19 della Legge 241/1990, e per le sole manifestazioni inserite nel calendario annuale, è consentito presentare al Comune anziché la richiesta di autorizzazione per l'occupazione del suolo e lo svolgimento della manifestazione, una dichiarazione di inizio attività, fatte salve le previsioni del precedente art. 20 comma 1 ed il riscontro delle norme di sicurezza.

Tale S.C.I.A. dovrà essere presentata tassativamente almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della manifestazione sotto pena di inammissibilità, eccezion fatta per quanto previsto al successivo comma terzo che potrà presentarsi il giorno d'inizio della sagra.

2. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - dati anagrafici completi del dichiarante;
 - codice fiscale;
 - indicazione dell'attività dichiarata e programma dettagliato (pubblico spettacolo, occupazione suolo pubblico);
 - durata della manifestazione e giorni di svolgimento;

- estremi del nulla osta SIAE;
 - osservanza della normativa di sicurezza ed agibilità dei locali e delle strutture;
 - estremi del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e degli altri oneri previsti;
 - individuazione dell'area da utilizzarsi per la manifestazione e delle aree a sosta per i frequentatori.
3. Entro 20 giorni, e comunque entro il giorno di inizio della manifestazione, l'Ufficio verifica ed acquisisce la seguente documentazione:
- certificazione di conformità degli impianti elettrici e/o altri impiegati;
 - documentazione di sicurezza ed agibilità.
4. Sarà cura dell'Ufficio stesso verificare, inoltre, la correttezza dei dati e la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle comunicazioni.
5. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni si applicheranno, fatte salve le ulteriori sanzioni applicabili, le previsioni dell'art. 21 della legge n. 241/1990.

TITOLO IV - *DISPOSIZIONI COMUNI*

ARTICOLO 16 - RESPONSABILE DELLA SAGRA E/O MANIFESTAZIONE

1. Per ogni manifestazione dovrà essere individuato, ed il suo nominativo deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale, il Responsabile della stessa il cui incarico sarà quello di vigilare sull'efficienza dei presidi di sicurezza e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio.
2. In assenza di una designazione espressa verrà ritenuto ed individuato, quale Responsabile della manifestazione, automaticamente il richiedente.

ARTICOLO 17 - ATTIVITÀ COMMERCIALE TEMPORANEA

1. Nelle aree di svolgimento di manifestazioni e/o sagre è consentito l'esercizio temporaneo del commercio, di prodotti attinenti alla manifestazione, di prodotti tipici, di prodotti agricoli, di generi alimentari, di prodotti artigianali e di opere del proprio ingegno.
2. L'esercizio temporaneo del commercio di cui al precedente comma è consentito esclusivamente ad operatori commerciali in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
3. La comunicazione relativa da parte degli operatori dovrà essere inoltrata all'ufficio competente, nel termine massimo di giorni due dall'inizio della manifestazione e l'attività dovrà svolgersi nel rispetto delle norme in materia, ed in particolare di quelle igienico sanitarie.
4. La durata dell'attività commerciale non potrà eccedere in nessun modo quella della manifestazione e non potrà interferire, in qualsiasi modo, con la stessa.

ARTICOLO 18 - TOSAP PER ATTIVITÀ COMMERCIALE TEMPORANEA

1. Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente Art. 17 dovranno corrispondere all'Ente la prevista TOSAP secondo quanto stabilito dalla relativa regolamentazione.
2. L'occupazione del suolo pubblico da utilizzarsi per lo svolgimento delle attività commerciali temporanee può essere concesso cumulativamente all'organizzazione della sagra e/o manifestazione che si impegni alla gestione dello spazio concesso e ad effettuare le comunicazioni di cui al comma 3 dell'Art. 23.
3. L'organizzazione concessionaria è tenuta al pagamento della TOSAP, che viene quantificata in

misura forfetaria in proporzione al numero di esercenti come segue:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| a. fino a venti esercenti | - € 50,00 per giorno di occupazione; |
| b. oltre venti e fino a quaranta esercenti | - €100,00 per giorno di occupazione; |
| c. oltre quaranta esercenti | - € 200,00 per giorno di occupazione. |

4. La TOSAP di cui al presente articolo è sempre dovuta dagli operatori commerciali oppure, nell'ipotesi di concessione, dall'organizzazione della sagra e/o manifestazione anche se a questa sia stato riconosciuto il patrocinio da parte del Comune.

ARTICOLO 19 - TARIFFE, TASSE, IMPOSTE E FORNITURE DI SERVIZI

1. Le manifestazioni oggetto del presente Regolamento sono assoggettate alle tariffe, tasse e imposte comunali secondo quanto disposto dal regolamento stesso nonché dalle normative specifiche al riguardo.

2. I corrispettivi economici, da corrispondere al Comune di CAIVANO, stabiliti in misura forfetaria nel presente atto possono essere revisionati da parte del Comune mediante atto dell'organo esecutivo in ragione di intervenute variazioni delle previsioni di riferimento o dei costi connessi.

3. E' data facoltà agli organizzatori di richiedere al Comune di CAIVANO l'effettuazione di alcuni servizi specifici connessi alla manifestazione, relativamente ad alcuni oneri organizzativi (pulizia delle aree, sicurezza, od altre) rientranti nelle attività istituzionali dell'Ente.

In tal caso gli organizzatori dovranno corrispondere al Comune i relativi oneri economici secondo le previsioni vigenti per la fornitura di servizi a terzi.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

1. Tutte le sanzioni indicate nel presente regolamento si applicheranno in via principale al rappresentante legale dell'ente e/o associazione organizzatori della sagra e/o della manifestazione, mentre per quelle comportanti la decadenza da diritti relativi allo svolgimento di sagre si applicheranno a carico dell'ente e/o associazione.

2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non espressamente sancite diversamente dallo stesso, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria, da €100,00 ad €500,00, o nella misura diversamente determinata dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/91, da applicarsi con le modalità di cui alla stessa Legge 689/91.